



**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' SUGLI ONORARI  
PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli/le iscritti/e agli Albi professionali dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta.

**Art. 2 - Soggetti legittimati**

L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere depositata dai Medici Chirurghi e dagli Odontoiatri iscritti ai relativi Albi.

**Art. 3 - Presentazione dell'istanza**

Il soggetto interessato al rilascio del parere di congruità deve presentare istanza scritta in marca da bollo da € 16,00 da depositarsi in originale presso la segreteria dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena, secondo il modulo facente parte integrale e sostanziale del presente regolamento corredato dalla informativa sul trattamento dei dati dell'interessato.

Versa all'atto di presentazione dell'istanza l'importo di € 25,80 (5% su € 516,00) a titolo di rimborso spese di segreteria.

**Art. 4 - Modalità di presentazione dell'istanza**

All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta e, in particolare:

- Il preventivo rilasciato al/alla paziente ai sensi del D.P. R. 137/12 oppure la circostanziata esplicitazione dei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto oppure le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al cliente;
- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e il risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo articolo 8;
- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la qualificazione specifica delle singole voci, afferenti l'intera prestazione eseguita;
- l'espressa specificazione che il soggetto interessato ha acquisito il consenso privacy dal paziente nel quale ha specificato che i dati personali potranno essere trasmessi al soggetto terzo Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri Forlì-Cesena, nelle modalità e per le finalità previste dall'art. 14 del GDPR 679/2016.

**Art. 5 - Istituzione delle Commissioni**

La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione per gli iscritti all'Albo Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, come indicato dal DLCPS 233/46 modificato dalla legge n. 3/2018, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze per materia.

**Art. 6 - Responsabile del procedimento**

L'istanza protocollata viene sottoposta alla prima riunione utile alla competente Commissione. Il Presidente di Commissione può assumere la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/90, oppure assegnarla ad un componente della Commissione competente che procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge, a comunicare l'avvio del procedimento all'istante e al controinteressato, ove sia presente e ove ne sia possibile l'individuazione. Con la comunicazione di



## ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

avvio del procedimento, il Presidente o il consigliere delegato invita il controinteressato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Su richiesta di una delle parti il Presidente o il consigliere delegato può esperire un tentativo di conciliazione con esclusivo riferimento alla valutazione della congruità del corrispettivo richiesto.

### **Art. 7 - Consulenti**

Le Commissioni operanti per materia, e per ciascuna di esse il rispettivo Presidente o consigliere/a delegato/a, possono avvalersi del parere consultivo di esperti nella disciplina oggetto del procedimento scelti tra i/le colleghi/e dell'Ordine di chiara fama.

### **Art. 8 - Elementi di valutazione**

La Commissione competente per materia valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento tra i quali:

- Numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
- Volume documentale e spese documentate;
- Grado di complessità della prestazione professionale;
- Utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
- Intervento di collaboratori;
- Trasparenza nei rapporti con il cliente

### **Art. 9 - Astensione**

Tutti/e i/le Componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso/a il/la Presidente o il/la Consigliere/a delegato/a e gli/le eventuali esperti/e hanno l'obbligo di astenersi se ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 51 del c.p.c.

### **Art. 10 - Segreto d'ufficio e professionale**

I/le Componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il/la Presidente o il/la Consigliere/a delegato/a e gli/le eventuali esperti/e sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'articolo 10 del vigente codice di deontologia medica.

### **Art. 11 Protezione dei dati personali**

In osservanza del Regolamento (Ue) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), l'Ordine in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, fornirà all'interno della modulistica adottata, le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali forniti, impegnandosi sin d'ora a proteggere i dati personali di ogni persona nel rispetto dell'identità, della dignità di ogni essere umano e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite.

### **Art. 12 - Tentativo di conciliazione**

Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del/della controinteressato/a, potrà svolgersi su richiesta degli/delle interessati/e un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. e) del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, condotto dal/dalla Presidente o dal/dalla Consigliere/a delegato/a. Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al/alla Consigliere/a delegato/a, dovessero addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sul corrispettivo della prestazione professionale, deve essere redatto apposito verbale nel quale indicare le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo e le modalità di esecuzione dello stesso. In caso invece di non riuscito accordo, il/la Consigliere/a delegato/a redige un verbale nel quale si dà atto esclusivamente della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di loro di una intesa sulla quantificazione dell'onorario controverso.

**Viale Italia n. 153 - Scala A, Piano 1°, Interno 2 - 47122 Forlì**

Tel. e Fax 0543.27157

[www.ordinemedicifc.it](http://www.ordinemedicifc.it)

[info@ordinemedicifc.it](mailto:info@ordinemedicifc.it)

[segreteria.fc@pec.omceo.it](mailto:segreteria.fc@pec.omceo.it)



### **Art. 13 - Parere di congruità**

Al termine dell'istruttoria, il Presidente o il/la Consigliere/a delegato/a presenta una relazione dell'attività svolta e il materiale raccolto agli atti alla Commissione competente affinché questa possa decidere circa il provvedimento da adottare, nel termine fissato dal presente regolamento. Il provvedimento finale potrà consistere nell'accoglimento totale o parziale o nel rigetto dell'istanza ricevuta ovvero nella presa d'atto dell'intervenuto accordo. Il provvedimento emanato deve essere motivato anche in maniera succinta, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento. Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare alla richiesta, senza dover corrispondere la tassa di opinamento che è invece richiesta alla consegna del provvedimento stesso all'istante per una somma pari al 2% dell'importo richiesto dedotto € 516,00.

### **Art. 14 - Termini**

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità. Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi fino all'adozione del relativo provvedimento. I termini sono inoltre sospesi nel caso di richiesta di integrazioni, dal momento della richiesta fino al deposito delle integrazioni stesse o fino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione. Il termine rimane inoltre sospeso, previa dichiarazione del Presidente o del/della Consigliere/a delegato/a, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dall'Ordine.

### **Art. 15 - Tutele**

Avverso provvedimento finale con il quale viene rigettata totalmente o parzialmente l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente.

### **Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della FNOMCeO ai sensi del DPR 221/1950 e sarà pubblicato sul sito internet dell'Ordine (<https://www.ordinemedicifc.it>) nella sezione Amministrazione Trasparente.